REGOLAMENTO (CEE) N. 4208/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che fissa, per la campagna 1989 i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dai paesi terzi occorre, secondo un metodo determinato, stabilire contingenti annui d'importazione suddivisi in quattro quote trimestrali;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86, è opportuno fissare per la campagna 1989 i contingenti in oggetto per ciascuno dei nuovi Stati membri e per ogni prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989 i contingenti d'importazione e la loro suddivisione in quattro quote trimestrali, compresi i quantitativi eventualmente accordati ai paesi terzi in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 360/86 sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna ed in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.

ALLEGATO

Contingenti annui per l'importazione in provenienza dai paesi terzi e ripartizione trimestrale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86

A. Per quanto riguarda la Spagna (tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti annui	Quote trimestrali			
			1	2	3	4
0302 50 10 ex 0302 50 90 0302 69 35 ex 0304 10 99	Alcuni naselli (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi o refrigerati	6 000	2 520	1 680	840	960
0302 69 55 ex 0304 10 99	Acciughe (Engraulis spp.), fresche o refrigerate	5 200	1 300	1 300	1 300	1 300
ex 0302 69 65 ex 0304 10 99	Naselli del genere Merluccius spp., freschi o refrigerati	4 000	400	1 240	1 480	880
0302 69 85 0303 79 83	Melu o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi, refrigerati o congelati	1 200	300	300	300	300
ex 0302 69 95 ex 0304 10 99	Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi o refrigerati	40	10	10	10	10
0303 78 10 0304 90 47	Naselli del genere Merluccius spp., congelati	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
ex 0304 10 31	Filetti di alcuni merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi o refrigerati	2 500	625	625	625	625
0304 20 57	Filetti di naselli del genere Merluccius spp., congelati	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
ex 0305 62 00 0305 69 10	Alcuni naselli (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreocadus saida, non secchi, salati o in salamoia	17 500	7 875	2 600	2 600	4 425
ex 0306 24 90	Grancerole, vive	750	187	188	187	188
ex 0307 91 00	Vongole, vive, fresche o refrigerate	17 000	2 250	4 520	2 250	7 980

B. Per quanto riguarda il Portogallo (tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti annui	Quote trimestrali			
			1	2	3	4
0306 13 90	Altri gamberetti congelati	900	275	330	165	130